



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pasquale D'ASCOLA	Presidente
Dott. Anna CRISCUOLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott. Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

1. - Con provvedimento in data 26 gennaio 2020, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Roma - presa in esame la dichiarazione di presentazione di una candidatura recante il contrassegno MOVIMENTO AMBIENTALISTA ANIMALISTI EUROPEI (LA ZAMPA E L'ULIVO) - ha ricusato la presentazione della candidatura di Massimiliano Toti per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 2020 nel Collegio uninominale 01 della XV Circonscrizione elettorale Lazio 1.

Alberto Giusti
Irene Tricomi

Fazio Anselmi
Pasquale D'Ascola

L'Ufficio elettorale circoscrizionale ha rilevato che il simbolo contiene plurimi riferimenti a partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo (diciture quali "Lega", "Ambientalisti Animalisti", "L'Ulivo"), circostanza questa suscettibile di indurre nell'elettore gravi e plurime confusioni con forze politiche che tradizionalmente si avvalgono o si sono avvalse di tali dizioni.

Quanto, poi, all'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, l'Ufficio ha sottolineato che il Movimento non può ritenersene esonerato, dal momento che non è riconducibile ad un partito o ad un gruppo politico costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere del Parlamento nazionale, non essendo più vigente il riferimento al Parlamento europeo a seguito della modifica dell'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come operata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

2. - Avverso la ricsuzione della lista elettorale ha presentato ricorso, con atto depositato il 27 gennaio 2020, il Sig. Dario Di Francesco, nella qualità di delegato di lista.

A sostegno del gravame, il ricorrente deduce che il provvedimento di ricsuzione è stato adottato con riferimento ad una legge, la n. 52 del 2015, che sarebbe stata superata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, e comunque mai applicata. Rappresenta inoltre che l'art. 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, consentirebbe la presentazione della lista con l'esenzione delle sottoscrizioni, giacché il Movimento ambientalista è affiliato ad un partito europeo con un proprio gruppo parlamentare regolarmente eletto.



Albert Sirtori
Gruppo Ambient.

fare ricorso
Rog. N. 14

Il ricorrente contesta altresì la valutazione di confondibilità del simbolo, che comunque si dichiara disposto a modificare in piccole parti, purché la lista venga accolta nella competizione elettorale.

3. – Il ricorso è stato trasmesso all'Ufficio centrale nazionale con le deduzioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Considerato che:

1. – Occorre premettere che l'art. 18-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) esclude l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni «per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».

Questa condizione di esonero pacificamente non ricorre per il Movimento ambientalista animalisti europei, che dalla documentazione in atti risulta non essere costituito in gruppo parlamentare in nessuna delle due Camere.

2. – E' bensì esatto che il comma 2 del citato art. 18-*bis* recava un secondo periodo a tenore del quale nessuna sottoscrizione era altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che avessero effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici e avessero conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo.

Senonché, l'art. 2, comma 10, della legge n. 62 del 2015 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), nell'apportare modificazioni all'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957, ne ha soppresso

ROSSI
Alberto Sinigaglia
Giuseppe Cusani


Federico Di Carlo
P. M. M.

il secondo periodo; ne consegue, pertanto, che il ricorrente non può invocare la condizione di esonero derivante dall'affiliazione ad un partito europeo con un proprio gruppo parlamentare regolarmente eletto.

3. – Né sulla soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 18-*bis* ha inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni – dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione», dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83», dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, e dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominali prescelga – ma non dell'art. 2, comma 10 della legge n. 62 del 2015.

4. – Non è prospettabile un'abrogazione implicita dell'art. 2, comma 10, della legge n. 52 del 2015, non ravvisandosi contraddizione o incompatibilità tra l'art. 18-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 52 del 2015, e la legge n. 165 del 2017 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).


Alberto Sinti
Giuseppe Di Renzo


Luigi Di Maio


Ferruccio De Ceresa

In proposito, occorre ricordare che il già citato art. 2 della legge n. 52 del 2015, testo originario, al comma 36, stabiliva: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014».

L'art. 6, comma 1, della legge n. 165 del 2017 ha novellato il suddetto comma 36 dell'art. 2 della legge n. 52 del 2015, il cui testo normativo, per effetto delle modifiche, risulta il seguente: «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017».

Resta così confermata la persistente operatività dell'art. 18-bis, comma 2, nel testo come già modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 52 del 2015, che ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del citato art. 18-bis, recante la disposizione di esonero invocata dal ricorrente.

5. - Neppure rileva la disposizione dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 18 del 1979, relativa alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.



Alberto Lanti
Giuseppe Orsini



Franco Orsini

Tale disposizione prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta:

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
- per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale;
- per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo;
- nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

La norma citata è destinata infatti a disciplinare il procedimento elettorale preparatorio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non opera per il distinto procedimento elettorale preparatorio per la elezione della Camera dei deputati.

6. - Il rigetto del motivo di ricorso sull'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni assorbe l'esame della censura rivolta all'ulteriore *ratio* che sostiene la ricusazione della lista, concernente la confondibilità del simbolo.

7. - Il ricorso è rigettato.

Alfredo Cristofari
Alberto Cristofari
Luigi Cristofari

Prof. M. Cristofari

P.Q.M.

L'Ufficio rigetta il ricorso.

Roma, li 30 gennaio 2020

I componenti

Luigi Craxiolo
Alberto G. Rossi
[Signature]
Tommaso D'Amico

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Segreteria

oggi 30/1/2020

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi [Signature]